

U Comune di Vicenza Protocollo Generale COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0051122/2026 del 24/03/2026 Firmatario: ELISABETTA PICCINI, PATRIZIA SIMIONATO		
	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI	
	SANITARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL	
	PORTO D'ARMI	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede	
	e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n.	
	02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato	
	E	
	Il Comune di Vicenza, di seguito denominato "Comune", con sede legale a Vicenza	
	Corso Palladio, n. 98 – codice fiscale 00516890241, rappresentato dal Direttore del	
	Settore "Risorse Umane, organizzazione, formazione" dott.ssa Elisabetta Piccin;	
	PREMESSO CHE	
	- il decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 <i>"Requisiti psicofisici</i>	
	<i>minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di</i>	
	<i>caccia e al porto d'armi per uso difesa personale"</i> , all'art. 3 prevede /che	
	<i>"L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico legali o dai</i>	
	<i>distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali o dalle strutture sanitarie militari e della</i>	
	<i>Polizia di Stato"</i> ;	
	- gli operatori di Polizia locale del Comune di Vicenza hanno in dotazione	
	un'arma, assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco, dopo che agli	
	stessi è stata riconosciuta, con decreto della Prefettura di Vicenza, la qualifica di	
	Agente di Pubblica Sicurezza;	
	- per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza l'operatore deve	
	essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi ed essere	
	sottoposto alle indagini sanitarie previste dal sopra citato Decreto del Ministero della	

	Sanità;	
	- l'attuale regolamento del Corpo di Polizia Locale stabilisce che le visite	
	mediche per la verifica dei requisiti psico-fisici per porto d'armi, devono avvenire con	
	periodicità quinquennale.	
	- il Comune ha manifestato all'U.L.SS. la volontà di avvalersi dei servizi e	
	strutture sanitarie U.L.SS. per l'erogazione di visite specialistiche comprovanti il	
	possesso dell'idoneità psico-fisica all'uso delle armi ed il rilascio della relativa	
	certificazione chiedendo il rinnovo della convenzione triennale scaduta il 31/12/2025;	
	- l'art. 91 comma 6 del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 disciplina l'attività	
	professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, al di fuori	
	dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;	
	- l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 304 del 2/03/2023 ad approvare	
	il nuovo Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera	
	lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte,	
	non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività	
	istituzionali e che tale attività non comporta per l'U.L.SS. oneri aggiuntivi, ivi	
	compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede della	
	Struttura;	
	- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette	
	attività a favore del Comune, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di	
	lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente	
	con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 – Oggetto	

	La presente convenzione ha per oggetto l’esecuzione, da parte dell’U.L.SS., di	
	prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali a pagamento per il tramite dei propri	
	dirigenti medici a rapporto esclusivo, a favore del Comune.	
	Gli operatori del Comune interessati al conseguimento del certificato annuale sono	
	indicativamente per l’anno 2026 n. 6 e per l’anno 2027 n. 5.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS.	
	L’attività sarà svolta dai Dirigenti Medici di questa Azienda U.L.SS. presso le	
	strutture/uffici siti in Via IV Novembre, 46 Vicenza.	
	L’impegno dei “Consulenti” Medici dell’U.L.SS. per singola prestazione (visita	
	medica per la valutazione psico-fisica ai fini del rinnovo/rilascio di porto d’armi agli	
	agenti appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza) viene stabilito	
	in un tempo standard di 15’ circa. I volumi di prestazioni saranno determinati a	
	seconda delle richieste di volta in volta formulate dal Comune.	
	I suddetti Medici si impegnano a svolgere le seguenti attività:	
	- accertamenti sanitari necessari al rilascio della certificazione prevista dalla	
	vigente normativa al fine del conseguimento/rinnovo da parte degli operatori	
	appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza, del certificato medico	
	comprovante il possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi.	
	Se nel corso della visita si ravvisasse la necessità di ulteriori accertamenti specialistici	
	da effettuarsi presso l’U.L.SS., l’onere degli stessi sarà a carico del Comune.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L’attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti	
	dell’U.L.SS., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	
	dal Comune saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Il Comune provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente convenzione	

	nell'ambito della propria organizzazione impegnandosi a concordare con il	
	Responsabile dell'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità, con	
	congruo anticipo, le date degli accessi che dovranno avvenire nel rispetto delle	
	esigenze istituzionali in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale	
	dell'U.L.SS..	
	Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	E' esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto dal	
	presente accordo, tra il Comune e i Consulenti autorizzati dall'U.L.SS..	
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.	
	Articolo 4 – Spazi e attrezzature.	
	L'U.L.SS. mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, lo strumentario, il materiale	
	sanitario ed economale nonché tutta l'organizzazione necessaria all'espletamento	
	dell'attività oggetto della presente convenzione.	
	Articolo 5 – Aspetti economici	
	L'U.L.SS. si impegna ad effettuare su richiesta del Comune le prestazioni come di	
	seguito indicato:	
	- visita specialistica € 38,00	
	Sui compensi il Comune non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece	
	effettuata dall'U.L.SS.	
	Articolo 6 – Trasmissione riepiloghi	
	Ai fini della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, il Comune si	
	impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale con <u>cadenza</u>	

	<u>mensile</u> un foglio presenza, sottoscritto dal Consulente e validato dal Responsabile	
	dell'U.O.S. Commissioni Collegiali e Certificazioni Idoneità, ove saranno indicati:	
	- la data	
	- gli orari delle visite effettuate	
	- i nominativi degli agenti visitati.	
	Articolo 7 - Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. sulla base dei reports di cui al precedente articolo, emette fattura per	
	l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.	
	Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza indicata sulla	
	fattura stessa mediante il conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia codice	
	IBAN IT/32/M/01000/03245/226300306250 (Codice 306250).	
	Articolo 8 – Aspetti assicurativi e di sicurezza.	
	L'U.L.SS. provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo	
	nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura	
	medesima. L'U.L.SS., titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera	
	dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.	
	L'U.L.SS. nello svolgimento dell'attività di cui al presente accordo risponde	
	civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1228 cc. e	
	nel rispetto delle procedure regionali di cui alla DGRV 573/2011. L'U.L.SS. dichiara	
	di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza	
	dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..	
	Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del	

	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di erogazione di visite	
	specialistiche comprovanti il possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi ed	
	il rilascio della relativa certificazione è il Comune.	
	Il Comune con separato atto provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 Responsabile del	
	trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle	
	attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari	
	allo svolgimento delle attività oggetto della stessa, entro comunque i fini istituzionali	
	dell’U.L.SS. n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dall’1/01/2026 al 31/12/2027 e potrà essere	
	innovata in seguito ad accordi scritti tra le Parti, qualora risulti compatibile con	
	l’organizzazione dell’U.L.SS..	
	Articolo 11 – Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall’esecuzione del presente accordo.	
	In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente accordo è	
	esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 - Inadempimento e recesso	
	Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione del presente accordo si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e	

	seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente accordo:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell’art. 2, allegato A	
	del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972	
	n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Vicenza,	
	per il Comune di Vicenza	per l’Azienda
	IL DIRETTORE DEL SETTORE	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	RISORSE UMANE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Elisabetta Piccin)	(Patrizia Simionato)



PATRIZIA
SIMIONATO
23.01.2026
11:34:58
GMT+01:00